

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili dall'Autorità competente e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione.
3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere dimostrato dal contribuente:
 - a) mediante perizia eseguita da parte dell'ufficio tecnico comunale, su richiesta del possessore dell'immobile con spese a suo carico;
 - b) mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n° 15/68 e successive modificazioni attestante l'esistenza del provvedimento di inagibilità o inabitabilità reso dall'Autorità competente.

L'applicazione della riduzione d'imposta sopra prevista verrà applicata dalla data di presentazione alla Direzione Tributi della documentazione specificata ai punti a) e b).
La comunicazione di variazione ICI deve essere comunque presentata entro 60 giorni dal momento in cui l'immobile è diventato inagibile o inabitabile.